

Comune di Ardore
Provincia di Reggio Calabria



***Regolamento per l'erogazione dei "Buoni lavoro" VOUCHER
relativi a prestazioni lavorative di tipo occasionale
accessorio svolte in favore del Comune di Ardore***

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2016)

INDICE

Premessa:

Art. 1 – Oggetto e finalità.

Art. 2 – Fonti e definizioni

Art. 3 – Destinatari e relativi requisiti

Art. 4 – Attività ed ambito di applicazione

Art. 5 – Modalità di assegnazione delle attività da svolgere

Art. 6 – Criteri di assegnazione dei buoni lavoro

Art. 7 – Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale

Art. 8 – Entità del compenso

Art. 9 – Entrata in vigore.

Premesso che:

- L'istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio, introdotto dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, rappresenta una modalità di prestare lavoro che risponde sia all'esigenza del "committente" di servirsi di lavoratori non subordinati per lo svolgimento di determinate attività o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale sia del "prestatore" del lavoro di poter ottenere un supporto economico. La normativa vigente, che nel tempo è stata progressivamente modificata ed ampliata anche con riferimento in modo particolare dal 2010 al 2012 ai committenti pubblici, consente ad una ampia platea di soggetti di effettuare prestazioni di lavoro occasionale accessorio presso gli enti pubblici locali.
- Nell'attuale contesto socio-economico caratterizzato da forte calo occupazionale, l'erogazione mirata di voucher può rappresentare un contributo ad una più complessa strategia d'incentivazione delle politiche del lavoro, in particolare favorendo prestazioni di lavoro a specifiche categorie di cittadini in situazione di temporanea difficoltà economica, oltre che ad essere un concreto segnale di vicinanza morale e psicologica da parte dell'Ente Locale di appartenenza.
- Il presente Regolamento vuole pertanto rappresentare uno strumento utile ad offrire supporto ad alcune specifiche categorie di cittadini che si trovano in condizioni di temporanea fragilità economico-sociale, in modo equo e trasparente, nel rispetto di criteri che verranno in esso stabiliti.

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Alla luce di quanto detto in premessa, oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'erogazione di buoni lavoro relativi a prestazioni lavorative di tipo occasionale accessorio rese in favore del Comune di Ardore da parte di cittadini ivi residenti che risultino disoccupati, inoccupati, iscritti alle liste di mobilità, cassaintegrati in condizione di temporanea fragilità e studenti universitari a sostegno degli studi.
2. La condizione socio-economica dei soggetti richiedenti accesso agli interventi è rilevata attraverso l'indicatore ISEE.

Art. 2 – Fonti e definizioni.

1. L'Istituto del "lavoro occasionale accessorio" è stato introdotto dalla legge 14 febbraio 2003, n.30, modificato dalle successive leggi n. 133 del 6 agosto 2008, n.33 del 9 aprile 2009, n.191 del 23 dicembre 2009 e n. 92 del 28 giugno 2012 ed è disciplinato dagli articoli 70-72 del
2. D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.
3. Le prestazioni di lavoro accessorio sono definite dall'art.70 del D.Lgs. 276/2003 così come modificato dall'art.32 della L.92/2012.
4. Le suddette prestazioni di lavoro soddisfano esigenze di carattere occasionale temporaneo per le quali l'ente committente non costituisce alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato.
5. Il pagamento della prestazione resa avviene, ai sensi di legge, attraverso buoni lavoro (voucher), che garantiscono al prestatore oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL.

Art. 3 – Destinatari e relativi requisiti.

1. Possono beneficiare dell'intervento in oggetto i cittadini appartenenti alle seguenti categorie:
 - disoccupati (con o senza indennità);
 - inoccupati intesi come soggetti licenziati o in cerca di prima occupazione;
 - iscritti alle liste di mobilità indennizzata e non indennizzata;

- percettori di integrazione salariale;
 - studenti universitari a sostegno degli studi;
 - I suddetti destinatari, per accedere all'intervento, devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - residenza da almeno 5 anni nel Comune di Ardore;
 - aver compiuto i 18 anni;
 - cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato Italiano che godono dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza. I cittadini extracomunitari dovranno allegare idonea documentazione attestante la regolare presenza sul territorio italiano che permetta l'attività lavorativa prevista (permesso di soggiorno);
 - idoneità fisica ad assolvere le prestazioni lavorative richieste;
 - possesso di regolare attestazione ISEE non superiore (pari o inferiore) ad € 22.500,00;
 - non essere titolari di trattamento pensionistico obbligatorio quali invalidità INPS/INAIL, invalidità civile;
 - non essere assegnatari di casa comunale;
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 4 – Attività e ambito di applicazione.

1. In conformità delle fonti normative citate, il lavoro occasionale accessorio può essere prestato in favore del Comune di Ardore, in quanto committente pubblico, per le seguenti tipologie di attività:
- lavori di giardinaggio;
 - lavori di pulizia di edifici;
 - lavori di pulizia di strade;
 - lavori di pulizia di parchi;
 - lavori di pulizia di monumenti;
 - lavori di manutenzione di edifici;
 - lavori di emergenza atmosferica;
 - prestazioni di emergenza sociale;
 - prestazioni in occasione di eventi sportivi;
 - prestazioni in occasioni di eventi culturali;
 - prestazioni in occasione di fiere e mostre;
 - prestazioni di assistenza caritatevole;
 - prestazioni di sorveglianza;
 - altre attività dedotte nel regolamento o comunque compatibili con la normativa;
2. Le prestazioni devono essere svolte direttamente a favore dell'ente committente senza il tramite di intermediari;
3. Le prestazioni di lavoro occasionale sono da considerarsi spese di personale e devono essere commissionate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia per gli enti locali, con riferimento ai vincoli previsti per il contenimento della spesa di personale e per il rispetto del patto di stabilità interno.

Art. 5 – Modalità di assegnazione delle attività da svolgere.

1. La Giunta comunale, annualmente e nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale, individua il budget complessivo da destinare alle attività, distinguendo quelle relative al patrimonio, alle attività sociali e culturali. E' facoltà della Giunta comunale fornire ulteriori indirizzi in merito alle attività prioritarie di intervento.
2. Il responsabile di settore nell'ambito di tali indicazioni provvede con proprio atto amministrativo ad approvare degli specifici progetti da svolgere tramite prestazioni di lavoro occasionale specificando:
 - o tipologia di attività
 - o durata delle prestazioni
 - o numero di ore/uomo giornaliera
 - o numero di prestatori
3. Contestualmente affiggerà apposito avviso all'albo online del Comune dandone adeguata pubblicizzazione sul territorio, ove siano riportati:
 - o elementi di cui al comma precedente
 - o termine per la presentazione delle domande
 - o data di inizio prestazione
 - o compenso
4. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, dovranno presentare domanda utilizzando il modulo fornito dagli uffici del competente Settore, unitamente alla dichiarazione ISEE.
5. Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, con qualsiasi mezzo, non oltre il termine fissato dall'avviso.

Art. 6 – Criteri di assegnazione dei buoni lavoro.

1. Nel caso di pluralità di domande entro il termine stabilito nell'avviso, si provvederà ad assegnare ad ogni soggetto richiedente un punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti per ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle:
 - A. Indicatore ISEE Punteggi assegnati Inferiore o pari ad € 7.500,00 punti 20, Da 7.501 a 12.500,00 punti 15 Da 12.501 a 17.500,00 punti 10 Da 17.501 a 20.000,00 punti 5 Da 20.001 a 22.500,00 punti 2 Superiore a 22.501 punti 0
 - *) Numero di familiari a carico Punti assegnati Maggiori di 2 figli punti 10 Minori o uguale a 2 punti 5 Nessun familiare a carico punti 0
 - * Al punteggio indicato nella tabella 2 vanno aggiunti 8 punti per ogni familiare disabile a carico.
 - B. Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili Punti assegnati: Disoccupato e non percepente punti 20 - Disoccupato e percepente punti 5
 - Studente Punti assegnati: Si 3 No 0
2. A parità di punteggio sarà data preferenza a coloro che non percepiscono alcuna indennità e poi a coloro con un numero maggiore di familiari a carico.

Art. 7 – Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale.

1. La prestazione dovrà essere svolta nel rispetto delle direttive fornite dal Responsabile del competente Settore/Servizio e dei principi di correttezza e diligenza.
2. Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza nei confronti del datore di lavoro e di terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.
3. In caso di violazione di dette regole, il responsabile del Settore competente potrà revocare l'assegnazione dei buoni lavoro interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora effettuate.

Art. 8 – Entità del compenso.

1. Ad ogni prestatore, per qualsiasi attività da svolgere, sarà erogato un compenso rappresentato a buoni lavoro del valore lordo di € 10,00, corrispondente ad un valore netto di € 7,50. Tale buono singolo corrisponde ad un'ora di lavoro.
2. Il compenso sarà liquidato entro 30 giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di conformità, adottata dal competente Responsabile del Settore.

Art. 9 – Entrata in vigore e regole finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva e risulta valido ed efficace nei limiti di legge.